S E N T E N Z A N . 9 0 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74671

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caruana (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a San Nicola La Strada (CE) in via Armando Diaz n° 10 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

E

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della direzione di amministrazione, nonché domiciliato a Roma presso la sede del comando generale dell'Arma;

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* dell'ufficio XI della direzione dei Servizi del Tesoro del dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, nonché domiciliato a Roma in via XX Settembre n° 97 presso la sede dell'ufficio stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 1° aprile 2025 (omissis), *ex* militare dell'Arma dei Carabinieri (d'ora in poi: l'Arma) dichiarato inidoneo al servizio dal 12 marzo 2021, ha lamentato l'interdipendenza tra una spondilosi cervicale, della quale nel 1997 era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, ed un *ictus* cerebrale occorsogli nel 2020. Perciò, sottolineando le condizioni climatiche che avevano caratterizzato il servizio svolto e lo stress insito in quest'ultimo, l'odierno ricorrente ha domandato il riconoscimento di quell'interdipendenza o, comunque, della dipendenza da causa di servizio riguardo alla patologia ischemica; e, quindi, l'attribuzione della pensione privilegiata.

2. Con comparsa depositata il 27 maggio 2025 si è costituita l'Arma, chiedendo la propria estromissione dall'odierno giudizio in virtù dell'esclusiva competenza dell'INPS in tema di pensione privilegiata.

3. Con comparsa depositata il 24 settembre 2025 si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre esso ha sottolineato che, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato), l'unico parere era stato emesso nel 2002 riguardo alla dipendenza causale della spondilosi cervicale; e che, invece, nessun parere era stato mai sollecitato al Comitato stesso in riferimento alla patologia ischemica, né in via diretta e neppure a titolo di interdipendenza.

4. Con comparsa prodotta il 25 settembre 2025 si è costituito anche l'INPS, limitandosi ad evidenziare che al (omissis)era stata attribuita la pensione ordinaria, tre mesi dopo la sua declaratoria di inidoneità al servizio militare incondizionato.

5. Con ordinanza emessa all'udienza del 7 ottobre 2025 è stato assegnato termine al (omissis)per versare in atti l'istanza amministrativa tramite cui egli avesse chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza tra l'ischemia cerebrale occorsagli nel 2020 e la spondilosi cervicale; nonché alle parti per produrre memoria conclusionale.

Peraltro, a fronte di tale ordinanza, soltanto il (omissis)ha depositato memoria, però non accompagnata da alcuna documentazione, il 4 febbraio 2026.

Infine all'udienza del 24 di quello stesso mese, in occasione della quale il (omissis)ha confermato di non aver mai presentato una specifica istanza amministrativa in tema di interdipendenza tra la patologia cervicale e quella ischemica, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

6. La pacifica assenza di un'istanza amministrativa, in virtù della quale il (omissis)abbia chiesto di accertare l'asserita interdipendenza tra la spondilosi cervicale e l'ischemia cerebrale occorsagli nel 2020, rende applicabile la lettera *b* del comma 1 dell'art. 153 c.g.c.: che sancisce l'inammissibilità di "… domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa …".

Peraltro, riguardo ad un'eventuale istanza a tal fine, il Comitato si sarebbe limitato ad esprimere un mero parere endoprocedimentale: con la conseguenza di render comunque insussistente la legittimazione passiva del Ministero, in un caso come quello di specie. Mentre, nei confronti degli altri convenuti, la testé evidenziata inammissibilità si traduce nel rigetto della pretesa attorea: non diversamente dal caso

in cui quest'ultima si riveli infondata squisitamente nel merito.

7. Proprio a quest'ultimo proposito, dalla documentazione in atti (all. 2 al ricorso) e specificamente dal referto della visita cardiologica in data 23 ottobre 2023 (pag. 12), in capo al (omissis)si desume "familiarità per CAD", cioè per coronaropatia, nonché "ipertensione arteriosa" ed "eccesso ponderale": cioè tutti fattori notoriamente rilevanti, rispetto all'*ictus* ischemico occorsogli nell'aprile 2020 in forma latente.

8. La fin qui evidenziata soccombenza del (omissis)trae con sé la sua condanna a pagare le spese di lite: le quali, in virtù della celerità dell'odierno giudizio, possono contenersi in 1.000 euro tanto in favore dell'INPS quanto del MEF, in quest'ultimo caso con riduzione del 20% perché assistito da un proprio dipendente. Mentre l'estrema sintesi dello scritto difensivo dell'Arma induce a compensare quelle medesime spese tra quest'ultima e l'odierno ricorrente.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74671, proposto da (omissis)contro l'INPS, il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alla domanda proposta da (omissis);
2) rigetta la domanda proposta dal (omissis)contro l'INPS, il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri;
3) condanna il (omissis)a pagare all'INPS le spese di lite, liquidate in 1.000 euro;
4) condanna il (omissis)a pagare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese di lite, liquidate in 800 euro;
5) compensa le spese di lite fra il (omissis)e l'Arma dei Carabinieri;

6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli